

Il prestito del Land Brandeburgo per un ammontare di 70,3 milioni di DM può essere considerato solo come prestazione corrispondente della Treuhandanstalt. Da parte del Land Brandeburgo era stato promesso un finanziamento pari a 35 milioni di DM come parte integrante della privatizzazione. Tale provvedimento è giustificato nell'ambito della privatizzazione secondo il regime fiduciario in quanto l'impegno era parte integrante e presupposto della privatizzazione e non si può far dipendere dalla fonte statale da cui in realtà emanano gli importi ammissibili in base al regime fiduciario. Dopo il rilevamento delle partecipazioni da parte della Treuhandanstalt, il Land Brandeburgo ha concesso un prestito di ulteriori 35,3 milioni di DM. Ciò rappresentava un provvedimento di gestione contrattuale da parte del Land Brandeburgo ammissibile, e in ogni caso ratificabile, ai sensi del regime fiduciario. Tuttavia, la Commissione non ha effettuato una verifica della compatibilità del prestito da questo punto di vista.

Sulla richiesta di rimborso degli aiuti

- Incompetenza della Commissione e superamento dei poteri. L'ordine di rimborso degli aiuti da parte di terzi ai quali gli aiuti non sono giunti e che non hanno avuto alcuna possibilità di partecipazione al procedimento costituisce una violazione della competenza della Commissione. La Commissione non è competente per un siffatto ordine (incompetenza della Commissione, art. 230, n. 2, CE). La competenza per l'esecuzione del recupero dei rimborsi spetta, conformemente all'art. 88 CE, esclusivamente allo Stato membro; l'art. 5, n. 2, CE non fonda una competenza della Commissione.

Con la decisione impugnata, la Commissione è intervenuta in modo inammissibile nell'ordinamento giuridico dello Stato membro in quanto l'ordine del rimborso da parte di terzi elude le norme della procedura concorsuale osservate in via giurisdizionale.

Inoltre, la decisione è illegittima in quanto la Commissione non rileva quali condotte o provvedimenti concreti dovrebbero costituire un aggiramento della richiesta di rimborso, bensì si limita a supposizioni, allusioni e timori infondati. La Commissione disconosce così il carattere della procedura concorsuale tedesca, la quale, sulla base del suo controllo giurisdizionale, non lascerebbe commettere atti illegali senza sanzioni statali. Nel caso di specie, l'ipotesi secondo cui l'amministratore concorsuale avrebbe effettuato spostamenti patrimoniali (esponendo così non solo la propria responsabilità patrimoniale, ma eventualmente anche la propria responsabilità penale) non è sostenibile.

- Estensione illegittima della qualità di destinatario a causa di un presunto aggiramento della richiesta di rimborso degli aiuti. La decisione impugnata viola allo stesso tempo l'art. 87, n. 1, CE in quanto non esisteva un'agevolazione delle imprese che non erano parti del procedimento, neanche ricorrendo ad un'eventuale erroneo impiego degli aiuti.

- Violazione del principio di certezza del diritto. La decisione non è sufficientemente precisa, in quanto con essa viene richiesto il rimborso da tutte le imprese «alle quali sono stati trasferiti ovvero vengono trasferiti i valori patrimoniali della... (SMI), della... (SiMI) o della... (MD & D) in una forma tesa ad aggirare le conseguenze della decisione».

Violazione del principio di proporzionalità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 6 aprile 2000 nella causa *Impresa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro impresa Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*

(Causa C-280/00)

(2000/C 273/12)

Con ordinanza 6 aprile 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 luglio 2000, nella causa *Impresa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro impresa Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 73 CE e 87 CE, in combinato disposto con il regolamento (CEE) n. 1191/69⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91⁽²⁾, ostino all'applicazione di una disciplina nazionale la quale consenta il rilascio di concessioni di trasporti di linea nel settore dei trasporti di persone a carattere locale per servizi di trasporto necessariamente dipendenti da sovvenzioni pubbliche, senza tener conto delle sezioni II, III e IV del menzionato regolamento.

⁽¹⁾ GUL 156 del 28.6.1969, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 169 del 29.6.1991, pag. 1.